

Ente <b>COMUNE DI ALGUA</b> <b>Provincia di Bergamo</b>	Sigla <b>C.C.</b>	Numero <b>10</b>	Data <b>06.05.2025</b>
<b>OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 'TARI' PER L'ANNO 2025.</b>			

**COPIA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di maggio alle ore 19.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

MARCONI LUIGI	SINDACO	Presente
GUSMINI ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
DEL BELLO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
EPIS GIULIA	CONSIGLIERE	Presente
CODAZZI IVAN	CONSIGLIERE	Presente
GRIGIS SIRIO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
MAGONI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
MILESI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
CAVAGNA MELODY	CONSIGLIERE	Assente
COLOMBO ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCONI LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Atteso che:

- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare, in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- sulla base dei criteri previsti dal suddetto decreto, resta applicabile la suddivisione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche;
- le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Preso atto che l'art. 1 – comma 527 – della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- delibera n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”;
- delibera n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- delibera n. 138/2021/R/RIF del 30/3/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- delibera n. 363/2021/R/RIF del 3/8/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025”;
- delibera n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con delibera n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- delibera n. 389/2023 del 3/08/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione dell'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- determina n. 1/DTAC/2023 con cui si è provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima e a fornire chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con le deliberazioni n. 363/2021/R/rif (MTR-2) e 389/2023/R/rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che:

- il termine per l'approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), è stato ormai stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno (dl 228/2021, art. 3, co. 5-quinquies);
- l'art. 10-*bis* del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione ha differito per l'anno 2025 al 30 giugno il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA aggiornamento secondo biennio, per il 2025, evidenzia costi complessivi pari a Euro 121.596,00 e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n.2/2020-DRI, sono pertanto pari ad Euro 120.961,00;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il Comune di Algha, per l'anno 2025, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 78% per le utenze domestiche e del 22% per le utenze produttive (non domestiche) per la parte fissa mentre la ripartizione per la quota variabile è calcolata nella misura del 95,15 per le utenze domestiche e del 4,85 per le utenze produttive (non domestiche);
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto precedente della seduta odierna è stato approvato il PEF pluriennale 2024-2025 – revisione straordinaria 2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (ALLEGATO A) sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

Richiamata la deliberazione dalla Giunta Comunale n. 55 del 23/12/2022 con la quale è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata *“la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nella Deliberazione tariffaria”*;

Ritenuto di mantenere per applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 42,70;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

Dato atto che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, le seguenti scadenze di pagamento:

- 1^ rata acconto, con scadenza 16 settembre 2025;
- 2^ rata saldo, con scadenza 16 novembre 2025;
- Rata unica a saldo, con scadenza 16 settembre 2025 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2025 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

Ritenuto di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la c.d. legge di bilancio 2025, contenente disposizioni per l'anno finanziario 2025 e per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato 2025-2027 (L. n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata nella G.U. n. 305 del 31.12.2024) e le altre normative vigenti in materia;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario del periodo 2025 – 2027;

Verificato che le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ai sensi dell'art.13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, così come convertito dalla L. n. 58/2019;

Vista la deliberazione Arera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, due componenti perequative per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti di cui alla L. 60/2022 (UR1,a) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a), espresse in euro/utenza per anno, da applicare in aggiunta alle tariffe TARI con le modalità e la tariffa/utenza stabilite per l'anno 2025;

Visto il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti);

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, con cui viene istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, la quale potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

Tutto ciò premesso e considerato:

**RICHIAMATI** i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- il Dlgs n. 219/2023, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto precedente della seduta odierna è stato approvato il PEF pluriennale 2024-2025 – revisione straordinaria 2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
3. Di approvare il Piano tariffario della TARI 2025 (ALLEGATO A), relativo distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, dando atto che le suddette tariffe TARI 2025 decorrono dal 01/01/2025;
4. Di dare atto che sull'importo del tributo in argomento si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nell'aliquota deliberata dal Presidente della Provincia di Bergamo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 18 dicembre 2024, nella misura del 5%;
5. Di dare atto che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;
  - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;
6. Di dare atto che la delibera n. 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;
7. Di dare atto che il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 42,70;
8. Di approvare per l'anno 2025, per il versamento della TARI un numero di rate pari a 2 (due) di medesimo importo, con facoltà di versamento in un'unica soluzione, alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 16 settembre 2025;
- 2^ rata saldo, con scadenza 16 novembre 2025;
- Rata unica a saldo, con scadenza 16 settembre 2025 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2025 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

9. Di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione;
10. Di stabilire per l'anno 2025, in caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo, anche a conguaglio o in rettifica, per il versamento della TARI un numero di rate pari a due, con facoltà di pagamento in unica soluzione alla scadenza del mese successivo all'emissione;
11. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza a procedere, con separata votazione unanime dei presenti, espressa nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.05.2025**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

La sottoscritta Radice rag. Claudia, nella sua qualità di responsabile del servizio di ragioneria, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Algua , 06.05.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Radice rag. Claudia

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La sottoscritta Radice rag. Claudia, nella sua qualità di responsabile del servizio di ragioneria, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Algua , 06.05.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Radice Claudia

## COMUNE DI ALGUA - Provincia di Bergamo

## TARIFE TARI ANNO 2025

## UTENZE DOMESTICHE:

Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,338847	33,28
Famiglie di 2 componenti	0,395322	77,66
Famiglie di 3 componenti	0,435661	99,84
Famiglie di 4 componenti	0,467932	122,03
Famiglie di 5 componenti	0,500203	160,86
Famiglie di 6 o più componenti	0,524406	188,59
Superfici domestiche accessorie	0,338847	-

## UTENZE NON DOMESTICHE:

Categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup> Quv*Kd	Euro/m <sup>2</sup> QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,478046	0,158019	0,636065
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,749876	0,246435	0,996310
3 Stabilimenti balneari	0,590527	0,195643	0,786170
4 Esposizioni, autosaloni	0,403058	0,133564	0,536622
5 Alberghi con ristorante	1,246668	0,411226	1,657894
6 Alberghi senza ristorante	0,852984	0,281801	1,134784
7 Case di cura e riposo	0,937345	0,308137	1,245482
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,059199	0,349899	1,409099
9 Banche ed istituti di credito	0,543660	0,179841	0,723501
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,040452	0,343127	1,383580
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,424764	0,463414	1,893177
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,974838	0,319801	1,294639
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,087320	0,356672	1,443991
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,852984	0,282177	1,135160
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,021706	0,335602	1,357308
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,411934	1,121936	4,533870
17 Bar, caffè, pasticceria	2,343361	0,752472	3,095833
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,230880	0,735541	2,966421
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,446469	0,805521	3,251990
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,680308	1,870645	7,550953
21 Discoteche, night club	1,537245	0,506037	2,043282



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
**F.to MARCONI LUIGI**

**SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO**

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 29.05.2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 29.05.2025 al 13.06.2025

Addì, 29.05.2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.


Addì, 29.05.2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo .

Addì, 29.05.2025



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO**

